

maggio 2012

**Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali
rappresentati da documento cartaceo o da registrazioni contabili e
Regolamento del prestito**

Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet www.cassaddpp.it.

Rating dell'Emittente: BBB+/A3/A- (da Standard & Poors, Moody's e Fitch).

Garante dell'emissione: STATO ITALIANO.

Collocatore: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet www.poste.it.

Disciplina del prestito: Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (riportati sul sito Internet www.cassaddpp.it).

Parte II - Regolamento del prestito**Articolo 1 - Tipologia**

I buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari nominativi. Possono essere rappresentati da documento cartaceo o da registrazioni contabili (di seguito buoni dematerializzati), emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A. con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Articolo 2 - Prezzo e modalità di emissione

I buoni fruttiferi postali (di seguito buoni) sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente buoni per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

Articolo 3 - Durata

I buoni hanno una durata massima di venti anni dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del ventesimo anno.

Articolo 4 - Rendimenti

Per ciascuna emissione i tassi d'interesse nominali annui lordi praticati sui buoni sono quelli riportati nella tabella A allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito, unitamente al tasso effettivo di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso.

Articolo 5 - Modalità di calcolo degli interessi

Gli interessi sono calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto. Gli interessi sono corrisposti al momento del rimborso del buono. Non sono corrisposti interessi per i buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla sottoscrizione. I buoni diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del ventesimo anno dalla data di sottoscrizione. Nell'allegata tabella B sono riportati i coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Articolo 6 - Intestazione

I buoni possono essere intestati sia a persone fisiche che a persone giuridiche. E' ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti, in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

I buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

Articolo 7 - Tagli, sottoscrizione e rimborso

I buoni rappresentati da documenti cartacei nominativi, in tagli da 50 euro e multipli, sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. All'atto della sottoscrizione viene consegnato il relativo documento cartaceo, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

I buoni dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili esclusivamente per tagli pari a 250 euro e multipli, presso tutti gli uffici postali, nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei buoni. Le sottoscrizioni in via telematica sono riservate ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

L'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali, ovvero mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.

Articolo 8 - Rimborso anticipato

A richiesta del titolare, i buoni rappresentati da documento cartaceo possono essere rimborsati anticipatamente con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi calcolati secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente Regolamento del prestito.

A richiesta del titolare, i buoni dematerializzati possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 250 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale e alla corresponsione degli interessi calcolati secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente Regolamento del prestito.

Articolo 9 - Limiti alla circolazione dei buoni

I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.

Articolo 10 - Termini di prescrizione

I diritti dei titolari di buoni rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono a favore dell'Emittente, trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo.

Articolo 11 - Regime fiscale

Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in corso di emanazione, sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

Articolo 12 - Spese e commissioni

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni. La duplicazione del buono comporta il pagamento di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

Articolo 13 - Varie

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cassaddpp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni rappresentati da documenti cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.

Articolo 14 - Norma finale

La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione del Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione

Non sono corrisposti interessi per i buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla sottoscrizione.

I buoni non possono essere dati in pegno.

Emissione maggio 2012 - Serie B91

Tabella A

Anni	Tasso nominale annuo lordo	Tasso effettivo annuo di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso (1)	
		Lordo	Netto
1	1,25%	1,25%	1,09%
2	1,55%	1,40%	1,23%
3	1,90%	1,57%	1,37%
4	2,15%	1,71%	1,50%
5	2,35%	1,84%	1,62%
6	2,55%	1,96%	1,72%
7	2,75%	2,07%	1,82%
8	2,95%	2,18%	1,92%
9	3,10%	2,28%	2,02%
10	3,40%	2,39%	2,12%
11	3,95%	2,53%	2,25%
12	4,15%	2,67%	2,37%
13	4,30%	2,79%	2,49%
14	4,30%	2,90%	2,59%
15	4,90%	3,03%	2,71%
16	4,90%	3,15%	2,82%
17	4,90%	3,25%	2,92%
18	5,75%	3,39%	3,05%
19	5,75%	3,51%	3,17%
20	5,75%	3,62%	3,28%

(1) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun periodo di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.

Tabella B

Coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione

(il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata)

Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto	Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto	Anni	Mesi	Coeff. lordo	Coeff. netto
0	0	1,00000000	1,00000000	6	8	1,14393405	1,12594229	13	4	1,45093242	1,39456587
0	2	1,00000000	1,00000000	6	10	1,14908269	1,13044735	13	6	1,46118384	1,40353586
0	4	1,00000000	1,00000000	7	0	1,15423133	1,13495241	13	8	1,47143525	1,41250584
0	6	1,00000000	1,00000000	7	2	1,15990630	1,13991801	13	10	1,48168666	1,42147583
0	8	1,00000000	1,00000000	7	4	1,16558127	1,14488361	14	0	1,49193807	1,43044581
0	10	1,00000000	1,00000000	7	6	1,17125624	1,14984921	14	2	1,50422223	1,44110695
1	0	1,01250000	1,01093750	7	8	1,17693121	1,15481481	14	4	1,51630639	1,45176809
1	2	1,01511563	1,01322617	7	10	1,18260618	1,15978041	14	6	1,52849055	1,46242924
1	4	1,01773125	1,01551484	8	0	1,18828115	1,16474601	14	8	1,54067472	1,47309038
1	6	1,02034688	1,01780352	8	2	1,19442060	1,17011803	14	10	1,55285888	1,48375152
1	8	1,02296250	1,02009219	8	4	1,20056006	1,17549005	15	0	1,56504304	1,49441266
1	10	1,02557813	1,02238086	8	6	1,20669951	1,18086207	15	2	1,57782422	1,50559619
2	0	1,02819375	1,02466953	8	8	1,21283896	1,18623409	15	4	1,59060541	1,51677973
2	2	1,03144970	1,02751848	8	10	1,21897841	1,19160611	15	6	1,60338659	1,52796327
2	4	1,03470564	1,03036744	9	0	1,22511787	1,19697813	15	8	1,61616778	1,53914680
2	6	1,03796159	1,03321639	9	2	1,23206020	1,20305268	15	10	1,62894896	1,55033034
2	8	1,04121754	1,03606535	9	4	1,23900253	1,20912722	16	0	1,64173015	1,56151388
2	10	1,04447348	1,03891430	9	6	1,24594487	1,21520176	16	2	1,654513761	1,57324541
3	0	1,04772943	1,04176325	9	8	1,25288720	1,22127630	16	4	1,66854507	1,58497694
3	2	1,05148380	1,04504832	9	10	1,25982954	1,22735085	16	6	1,68195254	1,59670847
3	4	1,05523816	1,04833339	10	0	1,26677187	1,23342539	16	8	1,69536000	1,60844000
3	6	1,05899252	1,05161846	10	2	1,27511145	1,24072252	16	10	1,70876746	1,62017153
3	8	1,06274689	1,05490353	10	4	1,28345104	1,24801966	17	0	1,72217492	1,63190306
3	10	1,06650125	1,05818859	10	6	1,29179062	1,25531679	17	2	1,73867910	1,64634421
4	0	1,07025561	1,06147366	10	8	1,30013020	1,26261392	17	4	1,75518328	1,66078537
4	2	1,07444745	1,06514152	10	10	1,30846978	1,26991106	17	6	1,77168745	1,67522652
4	4	1,07863928	1,06880937	11	0	1,31680936	1,27720819	17	8	1,78819163	1,68966768
4	6	1,08283112	1,07247723	11	2	1,32591729	1,28517763	17	10	1,80469581	1,70410883
4	8	1,08702295	1,07614508	11	4	1,33502522	1,29314707	18	0	1,82119998	1,71854998
4	10	1,09121479	1,07981294	11	6	1,34413316	1,30111651	18	2	1,83865315	1,73382150
5	0	1,09540662	1,08348079	11	8	1,35324109	1,30908595	18	4	1,85610631	1,74909303
5	2	1,10006210	1,08755434	11	10	1,36234902	1,31705539	18	6	1,87355948	1,76436455
5	4	1,10471758	1,09162788	12	0	1,37145695	1,32502483	18	8	1,89101265	1,77963607
5	6	1,10937306	1,09570142	12	2	1,38128573	1,33362501	18	10	1,90846581	1,79490759
5	8	1,11402853	1,09977497	12	4	1,39111450	1,34222519	19	0	1,92591898	1,81017911
5	10	1,11868401	1,10384851	12	6	1,40094327	1,35082537	19	2	1,94437570	1,82632874
6	0	1,12333949	1,10792205	12	8	1,41077205	1,35942554	19	4	1,96283243	1,84247837
6	2	1,12848813	1,11242711	12	10	1,42060082	1,36802572	19	6	1,98128915	1,85862801
6	4	1,13363677	1,11693217	13	0	1,43042960	1,37662590	19	8	1,99974587	1,87477764
6	6	1,13878541	1,12143723	13	2	1,44068101	1,38559589	19	10	2,01820260	1,89092727
								20	0	2,03665932	1,90707691

Nota: i coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale.